

COMUNE DI GALGAGNANO
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE MODALITA'
DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI GRATUITI DA DESTINARE
AI SOGGETTI DI CUI ALL' ART. 20
DEL D.LGS 15.11.1993, N. 507.

APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 3 DEL 2 8.01.2006

ART. 1 – FINALITA'

1. In attuazione dell'art. 20-bis del D.Lgs 15.11.1993, n. 507, come introdotto dall'art. 1, comma 480 della legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione di spazi gratuiti da destinare ai soggetti indicati nell'art. 20 del D.Lgs 507/1993, come modificato dall'art. 1, comma 480, legge 311/2004.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali ;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI

1. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tributi il Comune individua il 10 per cento degli spazi totali del servizio pubbliche affissioni, riservandolo alle affissioni dei manifesti di cui al precedente art. 2.
2. L'affissione dei manifesti negli spazi come sopra individuati e riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 4 – MODALITA' DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono avvalersi delle possibilità di affissioni di manifesti negli spazi individuati e riservati ai sensi dell'art. 3, almeno 10 giorni prima della data richiesta per l'affissione, devono produrre domanda scritta al Protocollo Comunale, contenente il numero dei manifesti da affiggere con l'indicazione delle dimensioni degli stessi e della durata dell'affissione precisandone il giorno iniziale e il giorno finale.
2. L'Ufficio Tributi, verificata la disponibilità degli spazi, assegna gli stessi al richiedente per i giorni dallo stesso indicati.
3. Ove tali spazi risultano in tutto o in parte indisponibili per i giorni richiesti, l'Ufficio Tributi, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda al Protocollo, comunica al richiedente, anche a mezzo fax, l'impossibilità totale o parziale dell'accoglimento della stessa per le date richieste e gli notizia al contempo i giorni e gli spazi utili in cui potranno essere successivamente affissi i manifesti originari.
4. Il richiedente decade dal diritto all'affissione, ove, entro il termine di 2 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, non confermi per iscritto di volersi avvalere del nuovo calendario di affissione notiziato dall'Ufficio Tributi.
5. Non possono essere affissi manifesti di dimensioni superiori agli spazi di cui all'art. 3.
6. E' vietato affiggere lo stesso manifesto per una durata superiore a 3 giorni consecutivi.
7. E' vietato affiggere contemporaneamente più di 2 manifesti appartenenti allo stesso richiedente.

ART. 5 – PERSONALE UTILIZZATO

1. Il Comune non fornisce personale per l'affissione dei manifesti, che, pertanto, viene effettuata direttamente dai soggetti interessati.

ART. 6 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento comportano l'assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria così come previsto dal Regolamento comunale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione consiliare che l'approva.